



Corso Preparazione EDS  
*CONSULENTI DEL LAVORO*

**IL CODICE DEONTOLOGICO**

**architettura e sezioni 1-2**

[clicca qui per accedere al corso completo](#)

# ARCHITETTURA DEL CODICE

II CODICE DEONTOLOGICO,

approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro con delibera n. 333 del 29 luglio  
2016,

si compone di 38 articoli, divisi in 7 capi



# ARCHITETTURA DEL CODICE

- CAPO I\_ Parte Generale: art. 1 e 2
- CAPO II\_ Doveri Generali: art. 3-12
- CAPO III\_ Rapporti Esterni: art. 13-20
- CAPO IV\_ Rapporti Interni: art. 21 e 22
- CAPO V\_ Esercizio Professionale: art. 23-34
- CAPO VI\_ Potestà Disciplinare: art. 35 e 36
- CAPO VII\_ Disposizioni Transitorie e Finali: art. 37 e 38

# CAPO I\_Parte Generale

Il primo capo specifica:

## ▪ Art 1

- l' **ambito di applicazione** , ossia l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro attraverso norme che tutelino la clientela, il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.

- I **soggetti** tenuti alla sua osservanza

- ✓ Professionisti iscritti all'albo Dei Consulenti Del Lavoro
- ✓ Società tra professionisti iscritte all' Albo Dei Consulenti Del Lavoro
- ✓ Iscritti al Registro Praticanti

## ▪ Art 2

- Le **diciture** utilizzate nel Codice

- ✓ "Consulente" = professionisti o società tra professionisti iscritte all'Albo
- ✓ "Praticante" = colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio
- ✓ "Ordine" = Consigli Provinciali o il Consiglio Nazionale

# CAPO II\_ Doveri Generali

Questa corposa sezione delinea i doveri professionali del Consulente quali:

- **Art. 3 \_ *Dovere di dignità e decoro*** nell'attività svolta, nelle sue diverse forme (individuale, associata, societaria, lavoro subordinato)
- **Art. 4\_ *Principio di professionalità specifica*** l'attività resa a favore del cliente è sotto la propria direzione e responsabilità personale
- **Art. 5\_ *Dovere di lealtà e correttezza*** nei confronti del cliente e dei terzi coinvolti
- **Art. 6\_ *Dovere di fedeltà*** nei confronti del cliente durante lo svolgimento del mandato; necessità di anteporre i suoi interessi ai propri
- **Art. 7\_ *Dovere di indipendenza***, conservando la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale durante lo svolgimento del proprio lavoro, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura

# CAPO II\_ Doveri Generali

- Gli **Art. 8 e 9** identificano l'obbligo al ***segreto professionale*** e il ***dovere alla riservatezza*** dei dati del cliente. È compito e responsabilità del Consulente garantirla, anche da parte dei dipendenti, dai soci, dai praticanti e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel suo studio e per suo conto.
- **L' Art. 10** sancisce il ***dovere alla competenza*** il quale implica: 1. l' accettazione di incarichi adeguati alla propria preparazione; 2. la necessità di formazione continua e aggiornamento nel settore di competenza 3. l' obbligo di curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale
- **Art. 11 \_ *Dovere di informativa***: l'attività professionale e la forma giuridica di organizzazione adottata deve essere resa chiaramente e con verità. [guardare anche articoli *15\_ titolo professionale e 33\_ Pubblicità informativa*]
- **Art. 12\_ *Responsabilità patrimoniale***. Il Consulente è tenuto a 1. stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale 2. rendere noti gli estremi e il massimale di tale al cliente 3. pena l'incorrere in illecito disciplinare